



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

**n. 20 del 28 maggio 2001**

## **Sommario**

- **Convocato a Roma il 30 e 31 maggio il Direttivo Nazionale**
- **Pagamento ticket per ricorso al pronto soccorso per lesioni riportate in servizio. Il Dipartimento risponde alle richieste del SIULP**
- **Pensioni: blocco della perequazione annuale. Sospetto di illegittimità costituzionale**
- **Personale direttivo con trattamento economico dirigenziale: trattenuta**
- **Cure termali anno 2001**
- **Il SIULP incontra il Dipartimento della P.S.**
- **Convenzione SIULP – EUROCCQ**

### **Convocato a Roma il 30 e 31 maggio il Direttivo Nazionale**

Con comunicazione che verrà inoltrata a parte per i componenti è stato convocato a Roma per il 30 e il 31 maggio il Direttivo Nazionale.

All'ordine del giorno la messa a punto del percorso congressuale.

## Numero 20 del 28 maggio 2001

I lavori avranno inizio alle ore 15.30 del 30 maggio.

**Pagamento ticket  
per ricorso al  
pronto soccorso  
per lesioni  
riportate in  
servizio.  
Il Dipartimento  
risponde alle  
richieste del  
SIULP**

La Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato che la procedura di rimborso delle spese sostenute dai pubblici dipendenti (i quali non sono beneficiari di copertura assicurativa INAIL) per gli oneri relativi a visite mediche, cure, accertamenti diagnostici, medicinali, ricoveri e protesi non assicurati dal S.S.N. – sempre che gli stessi siano ritenuti necessari e le infermità che ne determinano l'effettuazione siano state riconosciute dipendente da causa di servizio – trova fondamento normativo nel D.P.R. 10/171957 n. 3 art. 68 comma 8, e nel D.P.C.M. del 5/7/1965.

Per il Dipartimento della P.S. il relativo capitolo di spesa (2593) è amministrato dal servizio TEP e Spese Varie della Direzione Centrale del Personale.

La normativa richiamata prevede che le istanze di rimborso delle spese sostenute debbano essere presentate dagli interessati nel termine di 30 giorni dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o dalla sua notifica ai dipendenti se avvenuta in data successiva, e non contempla la possibilità di rimborsi per infermità manifestate in servizio ma dallo stesso non dipendenti, né l'anticipazione da parte dell'Amministrazione di spese per infermità "palesamente" (esempio eventi traumatici) determinate dal servizio.

Inoltre è stato riferito che la circolare n. 850/A.P.24.2824 del 5/7 u.s. della citata Direzione avente come oggetto "Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Aggiornamento delle norme di profilassi per gli appartenenti alla Polizia di Stato" riguarda principalmente la pianificazione della procedura della profilassi post-esposizione, che costituisce un obiettivo prioritario ed irrinunciabile per la tutela della salute del personale della Polizia di Stato.

Nella citata circolare, viene tra l'altro, indicata la necessità di avviare tempestivamente, preferibilmente entro 1-4 ore dall'evento a rischio, presso i Centri di Riferimento o i Pronto Soccorso Ospedalieri idonei a dar corso alla profilassi post-esposizione, i dipendenti che abbiano riportato un incidente in servizio che comporti un contatto considerato a rischio, e di promuovere con tali strutture l'adozione di un protocollo di collaborazione che renda il più rapida possibile la fruizione da parte del personale delle opportune procedure sanitarie.

Le eventuali spese di carattere diagnostico o farmaceutico non coperte dal SSN poste a carico del dipendente potranno essere rimborsate in tempi brevissimi ove instaurata la procedura prevista dalla legge 173/1952 n. 157, mediante la compilazione del Mod. C., che comporta un giudizio "immediato" sulla dipendenza da causa di servizio da parte del direttore dell'Ospedale Militare competente, e

quindi la possibilità di evadere in tempi altrettanto rapidi la istanza di rimborso o di preventiva autorizzazione per le ulteriori spese di carattere sanitario che dovessero essere sostenute.

È stato aggiunto che gli esami diagnostici per il controllo nel tempo della eventuale positività all'HIV effettuati su disposizione del Sanitario della Polizia di Stato vengono svolti direttamente a spese dell'Amministrazione.

**Pensioni:  
blocco della  
perequazione  
annuale. Sospetto  
di illegittimità  
costituzionale**

Abbiamo ricevuto molti quesiti da parte dei colleghi delle Consulte pensionati circa la legittimità del blocco della rivalutazione annuale delle pensioni superiori cinque volte il minimo INPS.

Il blocco in questione, in linea con la politica di revisione dei sistemi pensionistici pubblici e privati intraprese dal Governo dai primi anni '90 (D.L.gs 165/97 per il comparto sicurezza) è stato disposto con l'art. 59, comma 13, della legge finanziaria 27.12.1997, n. 449.

Tale norma prevede la mancata erogazione della perequazione annuale secondo gli indici ISTAT di rivalutazione del costo della vita per l'anno 1998, inoltre, per il 1999, 2000 e 2001 la decurtazione sarà pari al 70% del dovuto mentre, per le pensioni superiori ad otto volte il richiamato limite (pari, quindi, a 5.500.000 circa lordi mensili) nessuna perequazione verrà erogata per l'intero quadriennio.

Una recente ordinanza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna – (n. 96/2000) ha posto in discussione la certezza costituzionale del blocco temporaneo.

Gli effetti del provvedimento normativo, e conseguentemente, dell'ordinanza in esame, possono essere compiutamente apprezzati ove si consideri l'applicazione dell'art. 59, comma 13, a tutti i trattamenti pensionistici pubblici e privati (statali, enti locali, privati gestiti dall'INPS, Casse Autonome ecc.).

Il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice per le pensioni pubbliche per la Regione Sardegna appare lineare e pienamente condivisibile, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia della Corte Costituzionale e della medesima Corte di Conti. Infatti, costituisce principio oramai pacifico e consolidato il rispetto dell'adeguamento e della proporzionalità del reddito ai fini di un'esistenza libera e dignitosa (artt. 36 e 38 della Cost.) anche con riferimento al trattamento di quiescenza, attesa la natura di retribuzione differita oramai riconosciuta a tale emolumento. E proprio al fine di garantire la necessaria adeguatezza e proporzionalità nel tempo alla pensione soccorrono una serie di istituti tra cui, appunto, la perequazione annuale secondo gli indici ISTAT

Il giudice ha ulteriormente motivato la remissione della questione in esame alla Corte Costituzionale, con la sospetta violazione del principio di uguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma in parola crea tra coloro i quali godono di pensioni

## Numero 20 del 28 maggio 2001

	<p>superiori al limite ivi fissato ed i pensionati con emolumenti inferiori.</p> <p>Infatti, la reiterata applicazione della regola censurata avrebbe come conseguenza indefettibile l'appiattimento dei crediti previdenziali oggi differenziati, in palese dispregio, peraltro, del criterio contributivo che permea, a seguito della già richiamata riforma Dini, l'intero sistema previdenziale italiano.</p> <p>Nel complessivo contesto delineato si inquadra l'intervento della Corte Costituzionale che dovrebbe affrontare non poche difficoltà interpretative per discostarsi dal solco delle precedenti proprie pronunce e negare, pertanto, l'incompatibilità della norma censurata con il dettato costituzionale.</p> <p>Tuttavia, per i colleghi in attesa di conoscere l'esito del giudizio costituzionale suggeriamo di interrompere la prescrizione del diritto previdenziale con gli strumenti ordinari, in considerazione dei tempi necessari alla pronuncia.</p> <p>Presso la Segreteria Nazionale è disponibile il testo della sentenza.</p>
<b>Personale direttivo con trattamento economico dirigenziale: trattenuta</b>	<p>Si riporta di seguito la nota n. 2.5.13/U.A.C. del 7 maggio u.s. relativa al rinnovo contrattuale per il personale della Polizia di Stato biennio 2000-2001 anticipazione dei benefici economici fissi.</p> <p>"Personale direttivo con trattamento economico dirigenziale. Si comunica che lo scrivente ufficio, con la prossima mensilità di maggio provvederà al recupero dell'anticipo di L. 480.000 corrisposto e non dovuto, al personale direttivo della Polizia di Stato con trattamento economico dirigenziale tramite ritenuta stipendiale".</p>
<b>Cure termali anno 2001</b>	<p>Si riporta di seguito la circolare ministeriale n. 333.A/9807.H.6.2:</p> <p>"Si comunica per l'effettuazione delle cure fangoterapiche, idroponiche ed inalatorie per il corrente anno 2001 sono confermate le disposizioni impartite nell'anno 1999 e diramate con circolare n. 333.A/9807.H.6.1, datata 26 marzo 1999".</p>
<b>Il SIULP incontra il Dipartimento della P.S.</b>	<p>La Segreteria Nazionale SIULP in data 24 maggio c.a. ha incontrato il Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S. al quale sono state sottoposte le seguenti problematiche:</p>

- **Concorso interno per Vice Revisore Tecnico:** prima dell'emanazione della graduatoria degli idonei a Vice Revisore Tecnico, che dovrebbe avvenire entro il mese di giugno p.v., è indispensabile nel frattempo realizzare la pianta organica e rivedere la durata del corso, che potrebbe articolarsi in due fasi: una teorica di sei mesi fuori sede e l'altra pratica, di altri sei mesi nelle sedi di provenienza;
- **Avanzamenti di qualifica:** sono state rappresentate le lamentele dei colleghi per i ritardi, a volte anche di anni, sugli avanzamenti a qualifica superiore;
- **Avanzamenti dei Periti Capo a Perito Superiore:** è inammissibile che dopo circa sei anni e dopo l'emanazione di un riordino delle carriere, ancora oggi, non sono stati effettuati gli avanzamenti dei Periti Capo a Perito Superiore;
- **Decreti di inquadramento dei Direttori, Periti e Revisori Tecnici:** si lamenta la mancata attuazione degli inquadramenti previsti dalla L. 78/2000;
- **Trasferimenti:** c'è del personale che attende da anni di poter ottenere il trasferimento in altre sedi;
- **Riqualificazione del personale:** stabilire criteri per predisporre corsi di formazione specifica a partecipazione volontaria;
- **Riorganizzazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale (centrale e periferico):** si vogliono conoscere i tempi ed i modi di attuazione del decreto ministeriale che prevede la riorganizzazione della Direzione Centrale, si disconoscono i criteri istitutivi e le relative competenze delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, nonché il futuro degli autocentri delle zone TLC e dei VECA Interregionali.

A seguito delle istanze sopra indicate il Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali ha concordato un incontro già dalla prossima settimana, tra rappresentanti di questa O.S. e i Direttori degli Uffici competenti del Dipartimento.